

**REGOLAMENTO IVASS N. 15 DEL 22 DICEMBRE 2015 CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL MODULO DI RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L'ASSICURAZIONE VITA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ), SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEPTIES, COMMII 4 E 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME *SOLVENCY II* (REQUISITI DI 1° PILASTRO).**

## Relazione

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 (di seguito "Codice").

Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire disposizioni applicative in merito alla formula standard, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea.

Con il presente Regolamento vengono recepite le Linee guida EIOPA sull'applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita che intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- Dall' art. 45-septies, commi 4 e 5, del Codice, che recepisce l'art. 105, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE (di seguito "direttiva");
- dal Titolo 1, Capo V, Sezione 3, Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (di seguito "Atti delegati").

Sulla base di tale impianto normativo, l'impresa determina il Requisito Patrimoniale di Solvibilità tenendo conto, *inter alia*, del rischio di sottoscrizione derivante dalle obbligazioni dell'assicurazione vita, avendo riguardo ai rischi coperti e alle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attività. Con riferimento a tale tipologia di rischio, la formula standard prevede sette sottomoduli di rischio, di cui all'art. 136 degli Atti delegati: mortalità, longevità, invalidità-morbilità, spesa, revisione, estinzione anticipata e catastrofe.

Rispetto a tale quadro, le Linee guida EIOPA disciplinano l'applicazione dei sottomoduli di mortalità, longevità e invalidità-morbilità, specificando le modalità di calcolo da adottare nell'applicazione di alcuni specifici scenari e chiarendo i criteri per la valutazione di determinati parametri da utilizzare ai fini del calcolo.

Le Linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd *final report*), sono corredate da indicazioni esplicative (cd *explanatory text*) alle quali l'Istituto intende conformarsi nella spiegazione concreta dell'attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

Il **TITOLO I - Disposizioni di carattere generale** contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2), l'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Il **Titolo II – Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita** contiene una serie di disposizioni atte a chiarire l'applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita previsti dalla formula standard, con particolare riguardo ai moduli di mortalità, longevità e invalidità-morbilità.

Gli artt. 4 e 5, che recepiscono rispettivamente le Linee guida 1 e 2, contengono previsioni atte a identificare i tassi di mortalità ai quali applicare lo scenario di incremento dei tassi previsto nel sottomodulo del rischio di mortalità, di cui all'art. 137 degli Atti delegati, e di calo dei tassi previsto nel sottomodulo del rischio di longevità, di cui all'art. 138 degli Atti delegati. Il Regolamento specifica, in particolare, che i tassi da prendere a riferimento dovranno essere quelli utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, indipendentemente dall'orizzonte temporale di riferimento (annuo, mensile o altro). Le imprese dovranno porre pari a 1 i tassi di mortalità che risultino superiori a 1 in seguito all'applicazione dello scenario di incremento dei tassi.

Disposizioni del tutto analoghe sono previste anche agli artt. 6 e 7, che recepiscono rispettivamente le Linee guida 3 e 4, con riferimento all'applicazione degli scenari di incremento dei tassi di invalidità e di calo dei tassi di recupero, previsti nel sottomodulo del rischio di invalidità e morbilità, di cui all'art. 139 degli Atti delegati.

L'art. 7 dispone inoltre che, nel caso particolare in cui il tasso di recupero sia pari a 1, per riflettere il fatto che la prestazione venga meno per motivi contrattualmente stabiliti, le imprese non debbano applicare il calo previsto nel modulo di rischio di invalidità e morbilità.

All'art. 8, che recepisce la Linea guida 5, è disciplinata la modalità con la quale le imprese dovrebbero calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità e morbilità, di cui all'art. 139 degli Atti delegati, nel caso in cui un contratto consenta più stati di invalidità (cd. contratti con prestazioni multistato). Si forniscono criteri per l'individuazione dei tassi di transizione ai quali applicare gli scenari previsti ai fini del calcolo delle riserve tecniche in condizioni di *stress*.

Il **Titolo III – Disposizioni finali** contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 9).